

121/98

COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO-TIPO PER IL MERCATO

ORTOFRUTTICOLO ALLA PRODUZIONE

- APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 121 DEL 30.11.98 -

ANNULLATO PARZIALMENTE DAL CORECO CENTRALE IN DATA
25.2.99 CON DEC. N. 1730/1230 LIMITATAMENTE ALL'ART. 3
COMMA 3 PUNTO 1 E L'ART. 4 -

RIPUBBLICATO DAL 21.6.99 AL 6.5.99 -

Ribera li _____

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALLA PRODUZIONE DI RIBERA.

ART. 1

Norme Generali

Il presente regolamento conforme al D.M. 10.04.1970, detta norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del mercato di cui avviene il commercio all'ingrosso di tutti i prodotti ortofrutticoli della zona.

Il mercato all'ingrosso di Ribera è ubicato in via Puccini fra la via Cilea e il viale Stazione, delimitato da muri di cinta e di due cancelli in ferro per l'ingresso e l'uscita dei mezzi, secondo la planimetria in scala 1:2000 allegata al presente regolamento.

La disciplina del regolamento si applica a tutte le transazioni ed operazioni che avvengono nell'ambito del mercato

DEFINIZIONE DEL MERCATO

Le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati e comunque conservati o trasformati, costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge 25 marzo 1959 n.125, e successive modifiche ed integrazioni, al quale si applicheranno le stesse norme del presente Regolamento.

Il mercato in base a quanto prescritto dal piano dei mercati all'ingrosso a sensi del D.P. Reg. 25 ottobre 1989 e della L.R. del 09.05.1988, n. 23 è stato classificato mercato alla Produzione.

Per la vendita all'ingrosso si intende quella effettuata per colli interi o confezioni, o per derrate sciolte in quantità non inferiori a quelle delle tabelle che verranno stabilite dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di mercato;

ART. 2

GESTIONE DEL MERCATO

Il mercato è gestito dal Comune di Ribera, la gestione del mercato deve essere uniformata a criteri di efficienza ed economia.

I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi e all'ammortamento e al miglioramento dei relativi impianti. Le entrate percepite dall'Ente gestore sono date da:

- a) Canone posteggi;
- b) Canone per servizi di mercato gestiti direttamente dall'ente gestore;
- c) eventuali diritti sulle tessere di accesso al mercato;
- d) canone per concessione a terzi di particolari servizi;
- e) diritti sulle certificazioni rilasciate dal Direttore;

L'ente gestore, entro il 30 settembre di ogni anno, formula un bilancio preventivo per il successivo anno nel quale sono previste in modo analitico le voci di spesa e di entrata.

ART. 3

COMMISSIONE DI MERCATO

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla Legge 25 marzo 1959 n. 125, e dal presente Regolamento è costituita una commissione presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento.

Qualora il presidente della Camera di Commercio non ritenga di poter assumere la presidenza della commissione delega il Sindaco o l'Assessore all'Annona.

La commissione è composta, oltre che dal Presidente, dai seguenti altri membri nominati dal Prefetto:

- 1) tre rappresentanti del Comune, eletti, a norma di Legge, dal Consiglio Comunale fra i suoi componenti;
- 2) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, designato dalla Giunta Comunale fra i suoi componenti o tra i funzionari della Camera stessa;
- 3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero delle Risorse agricole;
- 4) l'Ufficiale Sanitario;
- 5) tre produttori ortofrutticoli, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperative;

- 6) un commerciante all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli;
- 7) un commissionario o un mandatario di mercato;
- 8) un commerciante al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- 9) tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni provinciali dei lavoratori;
- 10) un abituale operatore con i mercati esteri in prodotti ortofrutticoli, ove se ne ravvisi l'opportunità relazione all'attività di mercato;
- 11) due rappresentanti delle cooperative di consumo;
- 12) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- 13) un rappresentante dei venditori ambulanti segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato, i membri scelti fra i commercianti al minuto sono due.

A partecipare ai lavori della Commissione possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare senza diritto di voto.

La scelta dei componenti la commissione di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 10), 12) e 13) è fatta dal prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria.

I rappresentanti delle cooperative sono scelti fra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno una Giunta di mercato presieduta dal presidente della commissione stessa; è composta dai seguenti membri:

- 1) un rappresentante del Comune;
- 2) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- 3) un rappresentante dei commercianti all'ingrosso o commissionari;
- 4) un rappresentante dei produttori;
- 5) l'Ufficiale Sanitario;
- 6) un rappresentante dei commercianti al minuto.

La commissione determinerà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento della giunta.

La giunta di mercato è competente ad esprimere pareri sui problemi che le siano sottoposti dalla commissione di mercato e ad adempiere a qualsiasi altro compito demandato dalla commissione medesima nei limiti delle norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

Alle sedute della commissione e della giunta partecipa, con voto consultivo, anche il direttore di mercato, di cui al successivo art.4.

Ai componenti della commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1947, n.417.

Ai membri della commissione non dipendenti dallo Stato e da enti pubblici, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe o equivalente, nonché una diaria giornaliera con le modalità stabilite dalla legge 15 aprile 1961, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di direttore di sezione.

Ai membri dipendenti dallo stato o da enti pubblici, spetta invece il trattamento previsto dai rispetti ordinamenti.

La spesa per il funzionamento della commissione è a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento.

Un dipendente del Comune, quale segretario della commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.

Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione e dalla giunta, con i verbali delle sedute è trasmessa al Comune e al direttore del mercato a cura del segretario.

Art.4
DIRETTORE DEL MERCATO

ANNULLATO DAL CORREDO.

Al mercato è proposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso; la sua nomina è fatta dall'Ente che gestisce il mercato.

La nomina avviene sulla base di concorso pubblico secondo le leggi vigenti, bandito dal Comune sentita la commissione di mercato.

Qualora il Comune intenda nominare direttore del mercato persona che già svolga tale funzione in altro

mercato di analoga importanza da almeno un biennio, a seguito di nomina o di conferma ai sensi del presente articolo, l'assunzione può essere sempre fatta per chiamata diretta ed a prescindere dal possesso del requisito del titolo di studio.

Il direttore del mercato deve presentare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati e da pubbliche amministrazioni, nè svolgere attività commerciali od altre attività ritenute incompatibili dal Comune con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

Il trattamento economico giuridico del direttore è regolato dal Comune. Comunque il trattamento economico del direttore di mercato sarà pari a quello riservato ai funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa.

Qualora il movimento delle merci nel mercato supererà il milione di quintali di derrate all'anno, è obbligatoria la nomina di un vice direttore con le modalità previste per la nomina del direttore.

I direttori di mercato che alla data di approvazione del presente regolamento, risultino in funzione, debbono essere confermati senza concorso, purché abbiano dato buona prova di capacità e non ostino motivi disciplinari.

Art. 5 PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio gerarchicamente da lui dipendente, assunto dal Comune in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso e dai vigili Urbani assegnati per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 6 FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

La commissione di cui al precedente art. 3, è convocata dal presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente stesso ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Gli inviti di convocazione, recanti l'ordine del giorno, devono presentare la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei componenti la Commissione, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei componenti la Commissione stessa.

Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Con le stesse modalità si provvede per la convocazione della Giunta di mercato di cui al precedente art. 3.

I membri della commissione o della giunta, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarate decaduti.

La commissione ha il compito di:

- 1) stabilire il numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai produttori ed eventualmente quella destinata a venditori occasionali. Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del mercato si dovrà tener conto delle capacità degli impiegati, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell'azienda;
- 2) esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato, proposte dal Comune e soggette all'approvazione del Comitato Provinciale dei prezzi;
- 3) proporre al Comune le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- 4) proporre al Comune le modifiche da approvare al regolamento di mercato, in base alle necessità accertate, per un più aderente funzionamento del mercato stesso alle attività commerciali che vi si svolgono;
- 5) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e ratifica la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal direttore in base al secondo comma dello stesso articolo della sopra citata legge;
- 6) esprimere parere sull'organico del personale del mercato predisposto dal Comune su proposta del Direttore di mercato;
- 7) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959, n. 125 e dal presente regolamento.

Al fine di consentire alla commissione provinciale di vigilanza lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge, la commissione di mercato provvede:

- a) a riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del mercato;
- b) ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;
- c) a comunicare eventuali rilievi e deficienze sulle irregolarità riscontrate nell'esercizio del commercio all'ingrosso nell'ambito della provincia.

ART. 7

COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal Comune e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla commissione di mercato.

Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone al Comune le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel regolamento del personale.

Al direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- 3) vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- 7) proporre al Comune o alla Commissione di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
- 8) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti, dalle leggi vigenti in materia;
- 9) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce;
- 10) vigilare perchè l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di Legge e di Regolamento;
- 11) vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perchè non vengano impediti eventuali frodi;
- 12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
- 13) in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone al Comune ed alla Commissione di mercato;
- 14) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato;
- 15) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti, di cui al successivo articolo 47;
- 16) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art.12;
- 17) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 18) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

Il Direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme di Legge e del Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

ART. 8

RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di statistica riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel

mercato; tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità ecc.) della quantità e provenienza.

La rilevazione dei prezzi a cui deve provvedere la direzione del Mercato, viene effettuata a mezzo di personale all'uopo qualificato mediante il metodo dell'osservazione eventualmente combinato con quello dell'intervista. Il prezzo deve corrispondere ad un rapporto diretto "valore-peso" e pertanto essere ancorato alla quantità, qualità e varietà dei prodotti. La elaborazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati nel mercato.

Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare oltre al prezzo anche la qualità e la varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono, ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

La direzione del mercato ha la facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, all'ultimo comma dell'art. 45.

L'Istituto centrale di statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d'intesa con il Comune apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto centrale di statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

ART. 9 POLIZIA DEL MERCATO

L'ordine pubblico nel mercato è assicurato dai competenti organi di polizia municipale.

ART. 10 SERVIZIO DI VERIFICA DEL PESO

Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso. La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza della pesatura presso i venditori.

La direzione provvede ad eseguire tali controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

ART. 11 GESTIONE DEI SERVIZI

Il Comune, sia direttamente, sia mediante concessione, provvede ai seguenti servizi di mercato:

- 1) servizio di pulizia del mercato;
- 2) servizio di bar e ristoro;
- 3) servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, autocarri, automobili, carri a trazione o altri mezzi di trasporto;
- 4) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Tutti i servizi dovranno essere disciplinati da apposite norme.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può cedere ad altri il servizio assunto sotto pena di decadenza.

ART. 12 SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO

Al servizio di vigilanza igienico-sanitario nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi provinciali e comunali di sanità, facendo osservare le norme vigenti e che saranno impartite dal Ministero della sanità anche in materia di igiene del suolo e dell'abitato.

I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla direzione del mercato. Il servizio sanitario coordina le modalità per il rilascio dei libretti sanitari che devono essere obbligatoriamente in possesso, con periodici aggiornamenti, di tutti coloro che, per qualsiasi ragione, sono a contatto abituale con i prodotti alimentari. L'ente gestore mette a disposizione del servizio sanitario i locali necessari.

ART. 13
FACCHINAGGIO

Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del mercato sono seguiti da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con decreto del 18. 06.1931, n. 773, e autorizzati dall'ente gestore, su proposta del direttore del mercato, sentiti i rappresentanti sindacali della categoria operante nel mercato e la commissione di mercato.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei propri punti vendita di cui sono concessionari e gli acquirenti, quest'ultimi limitatamente alle merci di loro proprietà, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione. Per ambito dei punti vendita si intende anche il pianale dei veicoli ad esso accostato per lo scarico.

Tutti gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio devono darne preventiva comunicazione alla direzione del mercato.

Sulla determinazione annuale del numero dei facchini liberi a disposizione degli operatori provvede il Comune su proposta del Direttore, sentiti la commissione di mercato ed i rappresentanti sindacali di categoria, in modo da garantire un efficace servizio e da assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di una equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e alle relative tariffe.

I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dal Comune, sentita la commissione di mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi, ed approvata dal comitato provinciale dei prezzi.

Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti. E' ad essi, altresì, vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

I facchini liberi o associati, quelli autorizzati dagli operatori commerciali e dei produttori singoli o associati che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal direttore di mercato o che comunque turbano il normale funzionamento del mercato, sono passibili di sanzioni disposte dal direttore, sentita la commissione.

ART. 14
PESATURA DEI PRODOTTI

Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita.

La direzione del mercato pone a disposizione degli operatori economici un servizio di pesatura.

ART. 15
TARIFFE

Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione sono proposte dal Comune sentito il parere della commissione di mercato ed approvate dal comitato provinciale dei prezzi.

Le tariffe anzidette sono, a cura del direttore di mercato, esposte in luoghi adatti e, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel mercato possono prenderne visione. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano in corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Il direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della commissione di mercato.

ART. 16
CASSA DI MERCATO

L'ente gestore, entro il recinto del mercato, pone a disposizione dei servizi di cassa di mercato, i locali occorrenti per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 12 della legge 25 marzo 1959, n.125.

Il servizio bancario è svolto da un'azienda di credito che ha ottenuto la prescritta autorizzazione delle competenti autorità.

Il servizio bancario effettua tutte le operazioni che possono essere richieste dagli operatori e dagli utenti in relazione alle loro specifiche attività produttive e commerciali, nonché quelle, se per esse abili-

tato, concernenti il credito agevolato derivanti da leggi statali o regionali.

Anche al fine di rimuovere le cause di possibili controversie, il servizio bancario, mediante particolari facilitazioni e di intesa con l'ente gestore, gli operatori e gli utenti, diffonde l'uso dei pagamenti a mezzo assegni.

Gli sportelli del servizio bancario adeguano i propri orari a quelli di mercato.

Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di fare ricorso alla cassa di mercato.

ART. 17 RESPONSABILITA'

Salve ed impregiudicate le responsabilità di Legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Comune.

A loro carico il direttore del mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

ART. 18 VENDITORI

Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- b) i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- e) gli enti di colonizzazione;
- f) gli enti comunali di consumo;
- g) le organizzazioni di produttori di cui alla Legge n. 622 del 27 luglio 1967.

ART. 19 COMPRATORI

Sono ammessi all'acquisto nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di produttori ortofrutticoli;
- b) i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti;
- e) gli enti comunali di consumo.

Entro l'orario stabilito dall'art. 33 del presente regolamento sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal regolamento di mercato.

ART. 20 COMMISSIONARI, MANDATARI ED ASTATORI

Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato al Comune cauzione fruttifera in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria.

L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissato dal Comune, tenuto conto dell'importanza del mercato e sentita la commissione di mercato. La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

ART. 21

ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI.

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore di mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:

- a) certificazione dell'iscrizione negli albi della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in base alle normative vigenti;
- b) certificazione, da rilasciare dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli art. 18 e 19 lettere b), c) e d), qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo della iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

In mancanza della suddetta certificazione, per l'ammissione alle vendite dei prodotti ortofrutticoli, sono sentite apposite Commissioni all'uopo costituite.

ART. 22

DOCUMENTO PER L'ACCESSO AL MERCATO

Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata, bollata e dallo stesso direttore firmata.

Nella tessera devono essere indicate:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità.

Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso alla commissione di mercato, che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

ART. 23

DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE

Le organizzazioni di produttori di cui alla Legge n. 622 del 27 luglio 1967, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria e dei soci.

I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltrechè personalmente, anche a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dalla direzione del mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.

Le organizzazioni dei produttori di cui alla Legge n. 622 del 27 luglio 1967, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri Enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purchè soci o dipendenti regolarmente assunti.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti all'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della Legge 25 marzo 1959, n. 125. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dalle disposizioni previste dall'art. 45.

I commercianti all'ingrosso, anche se titolari di posteggi di vendita, durante le contrattazioni possono provvedere all'acquisto di prodotti nell'ambito del mercato. Le eventuali rivendite di tali prodotti nell'ambito del mercato debbono essere immediatamente notificati al direttore del mercato stesso.

I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Nel caso che un operatore riceva considerevoli quantità di determinati prodotti, potrà incaricare per la vendita in commissione, altre ditte commissionarie operanti nel mercato stesso, previa autorizzazione del direttore del mercato.

Qualora il fatto di cui al precedente capoverso assuma carattere di continuità, il direttore può negare l'autorizzazione. La eventuale infrazione è punibile ai sensi dell'art. 48.

Il quantitativo minimo che ogni commissionario o assegnatario deve annualmente importare è fissato, dal comune Ente gestore, sentita la commissione di mercato, entro il mese di gennaio, tenuto conto delle diverse superfici dei posteggi.

Al concessionario che non abbia importato il quantitativo minimo annuale stabilito per ciascun tipo di concessione, potrà essere attribuito, in sostituzione, altro posto di vendita di superficie minore.

Se per due anni consecutivi il concessionario non avrà importato il quantitativo minimo di cui al comma precedente, il Comune, salvi casi di riconosciuta forza maggiore, potrà disporre la revoca della concessione.

Analoghi provvedimenti saranno disposti dalla Direzione nei confronti degli operatori assegnatari di aree di vendita che non abbiano importato i quantitativi minimi stabiliti.

ART. 24 DESTINAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi fissi sono di preferenza destinati alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di cui alla Legge 27 luglio 1967, n. 622, alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi ed ai commercianti all'ingrosso, ai commissionari e mandatari, iscritti agli albi, di cui all'art. 3 della Legge 25 marzo 1959 n. 125, che dimostrino di poter svolgere attività a carattere continuativo.

Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla Legge predetta, che svolgono attività a carattere stagionale, deve essere riservata dalla commissione di mercato una parte adeguata allo spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato.

ART. 25 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi fissi, per attività a carattere continuativo, sono assegnati in concessione dal Comune agli operatori di cui agli art. 18 e 20 aventi i requisiti richiesti su domanda degli interessati.

L'assegnazione sarà effettuata su domanda degli interessati in base a graduatoria formulata in relazione a predeterminati criteri di valutazione e di merito stabiliti dall'Amministrazione Comunale sentita la commissione di mercato, compilata dalla commissione medesima ed approvata dal Comune.

Al fine di tendere al potenziamento e miglioramento dell'attività e della funzione del mercato, il Comune, sentita la Commissione di mercato, può assegnare ai concessionari due o più posteggi in relazione alle quantità commercializzate, tenuto conto delle particolari esigenze commerciali, della continuità operativa e della serietà dimostrata dai concessionari stessi.

Le domande di nuova concessione e di rinnovo devono essere presentate alla direzione di mercato entro i termini che saranno stabiliti dal bando di concorso ed essere corredata dai documenti prescritti.

Le concessioni hanno la durata di anni tre, salvo rinnovo, ed avranno comunque scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dal Comune ente gestore, sentita la commissione di mercato, e approvato dal Comitato Provinciale prezzi. Esso deve essere pagato a rate trimestrali anticipate.

All'atto della concessione l'aggiudicatario deve costituire un deposito, pari a tre trimestralità di canone, a garanzia dell'esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute al Comune ente gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'ente.

In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone dopo il decimo giorno del mese sarà applicato un diritto di mora pari al 5% della somma dovuta. Dopo il trentesimo giorno, il Comune può revocare la concessione, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.

Le aree destinate ai produttori singoli o associati sono assegnati dal direttore del mercato ai richiedenti che dimostrano d'appartenere alle corrispondenti categorie indicate all'art. 18, secondo il disposto dell'art. 21. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso, sia carattere saltuario. In caso di contrasto tra le parti si può adire alla commissione di mercato. Le assegnazioni sono comunque valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nel comma precedente, stabilita con le modalità indicate all'art. 15, deve essere pagata anticipatamente.

ART. 26 CARATTERE DELLE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, subordinatamente all'autorizzazione del Comune e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti al presente Regolamento.

La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare all'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio della attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda Comune il quale, sentita la commissione di mercato, può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purchè il rappresentante legale della commissione stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la cessazione dall'incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esservi soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

ART. 27 GESTIONE DEI POSTEGGI

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà essere a persona diversa da quella del legale rappresentante, purchè sia in possesso dei requisiti sopra chiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste nell'ultimo comma del citato art. 3 della legge.

Gli assegnatari, per i rapporti col Comune, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

ART. 28 INDICAZIONI SUI POSTEGGI

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede; le società debbono indicare la ragione o la denominazione sociale, con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'intestatario.

ART. 29 USO DEI POSTEGGI

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. E' tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

Il Comune può provvedere alla istituzione di un deposito di imballaggi, adeguato alle necessità del mercato, in zona situata ad opportuna distanza da esso.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

ART. 30 TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria.

ART. 31
REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- 3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla commissione di mercato;
- 4) accertate gravi scorrettezze commerciali;
- 5) gravi inflazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 6) accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
- 7) mancata importazione da parte del concessionario del quantitativo minimo annuale fissato dal Comune, ente gestore.

La revoca è dichiarata dal Comune, sentita la commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile o penale.

La commissione di mercato deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni data della richiesta.

ART. 32
RICONSEGNA DEI POSTEGGI

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati al Comune liberi di persone e cose, entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombrò, a cura della direzione del mercato ed a spese degli interessati. L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

ART. 33
CALENDARIO ED ORARIO

Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario, redatto dal Comune sentita la commissione di mercato.

L'orario delle vendite viene fissato dal Comune con procedura indicata nel comma precedente.

L'orario riservato ai privati consumatori non dovrà coincidere con l'orario di massima affluenza al mercato delle categorie di cui all'art. 19.

L'orario di mercato deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative alla asportazione delle merci, sia di quelle vendute sia di quelle da trasferire fuori mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.

Il direttore può in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita. Gli operatori all'ingrosso fuori del mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il locale mercato all'ingrosso.

ART. 34
INIZIO E TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA

L'inizio e il termine delle operazioni di vendita, nonché delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale acustico.

ART. 35
INGRESSO AL MERCATO

Hanno libero accesso al mercato tutte le persone in possesso del documento di cui all'art. 22, i commercianti all'ingrosso muniti del certificato comprovante l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché tutti i conferenti le derrate.

I privati consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario di cui l'art. 33.

ART. 36
ORDINE INTERNO

E' vietato sia nel mercato sia nelle sue dipendenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio ed comunque la circolazione;
 - b) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
 - c) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;
 - d) introdurre cani;
 - e) sollecitare o curare raccolta o sottoscrizioni quale che sia l'inte beneficiario;
 - f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni.
- Gli operatori del mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del direttore.

ART. 37
PULIZIA DEI POSTEGGI

Gli assegnatari debbono curare i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, etc. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

I rifiuti debbono essere a cura degli interessati dei posteggi, raccolti in appositi contenitori muniti di coperchio, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

ART. 38
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso. I veicoli dei compratori possono essere ammessi all'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentono.

La circolazione o la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal direttore del mercato, con apposito ordine di servizio.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal direttore del mercato.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabiliti dal Comune, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dal Comune su proposta del direttore di mercato, sentiti la commissione di mercato e i rappresentanti dei facchini liberi.

Nell'interno del mercato i vincoli debbono procedere a passo d'uomo.

ART. 39
OPERAZIONI DI VENDITA

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione. La direzione del mercato comunica con i mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori, nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte in mercato.

Il Comune provvede a fornire il mercato delle attrezzature necessarie.

ART. 40
VENDITE ALL'ASTA

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art. 3 della legge marzo 1959, n.125.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente.

Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all'uopo installati nel mercato

dal Comune.

La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla commissione di mercato

ART. 41 MERCE IN VENDITA

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover per ritiro stesso corrispondere al Comune alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

ART. 42 COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Per la classificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E. si applicano le norme comunitarie per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal decreto ministeriale 7 agosto 1959 e successive modifiche.

Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli debbono essere di peso non superiore al 15 per cento del peso del collo. Per il fogliame il peso dell'imballaggio non deve essere superare il 20 per cento del peso del collo, salvo le eccezioni previste dall'art. 2 del D.M. 31 dicembre 1960.

ART. 43 STRUMENTI DI PESATURA

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto al compratore per le operazioni di pesatura effettuate nell'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

ART. 44 NORME PER LA VENDITA

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui al secondo comma dell'art. 27 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente regolamento o da loro dipendenti.

Le vendite si effettuano a peso netto, a numero o a collo, con l'osservanza delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorchè essa sia normalizzata o, comunque, a strati in imballaggi idonei, purchè la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contratta il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

ART. 45 VENDITE PER CONTO

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con la garanzia e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissari ed ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti e che, in ogni caso non può superare il 10 per cento del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso) fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente (escluso il collo), nonché dello "star del credere".

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente.

Delle operazioni medesime il commissionario informerà il direttore del mercato e il committente.

I commissionari e i mandatari debbono presentare ai loro committenti i mandanti regolare conto vendita per i

prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve risultare:

- 1) la natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli;
- 2) il prezzo di vendita;
- 3) il peso netto di ciascuna partita o collo venduti;
- 4) il netto da accreditare al committente o mandante.

I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandati.

ART. 46

CERTIFICATO PER DERRATE NON AMMESSE ALLA VENDITA O DEPERITE

Gli operatori del mercato possono chiedere al direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste in vendite e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al direttore del mercato; il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste e non più commestibili, il direttore rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine dell'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

ART. 47

DERRATE AFFIDATE ALLA DIREZIONE DEL MERCATO

Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o di commissionari, nonché della Cassa di mercato ed in conformità delle norme stabilite dalla commissione di mercato alla vendita:

- a) delle derrate affidate alla direzione per la vendita;
 - b) delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;
 - c) delle derrate che, su denuncia dell'organo sanitario addetto al mercato, risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida del direttore del mercato, non vengano immesse alla vendita;
- I commissionari, i mandatari e la Cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dal Comune e dalla direzione di mercato.

I commissionari e i mandatari debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla Cassa di mercato, per il successivo inoltrare agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite.

Il Comune non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

ART. 48

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi o da regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare ed amministrativa, così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatasi durante il periodo dell'assegnazione:

- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione del colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore;
- b) sospensione da ogni attività dal mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dalla commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato;
- c) revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art. 31 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, deliberati dal direttore, debbono essere immediatamente comunicati alla commissione di mercato e pertanto ogni efficacia se non sono ratificati nella prima seduta della medesima.

ART. 49

Il regolamento del mercato all'ingrosso è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la relativa commissione di mercato ed approvato dal Prefetto.

Copia del regolamento deve essere entro quindici giorni dalla sua approvazione, trasmessa al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, per gli eventuali provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della Legge 25 marzo 1959, n. 125.

